

ERRATA CORRIGE

Parte Prima - Diritto civile

Sezione IV- 3 Pag. 189

Al paragrafo 3.8, primo capoverso, sostituire la parola “rappresentato” con la parola “rappresentante”

La corretta stesura del paragrafo 3.8, ove la correzione è colorata in giallo, è la seguente:

3.8 Il conflitto di interessi ed il contratto con se stesso

La procura non consente al rappresentante di dar luogo alla formazione di un interesse in contrasto con quello del rappresentato: tale fatto determina un **conflitto di interessi**. Si ricade in tale ipotesi quando il **rappresentante** conclude un **contratto con se stesso**: il rappresentante che deve operare in nome e per conto del rappresentato, conclude il contratto direttamente in proprio, assumendo veste di contraente, o come rappresentante di un'altra parte e quindi di un soggetto diverso dal rappresentato.

Parte Prima - Diritto civile

Sezione IV- 8 Pag. 235

Al paragrafo 8.4, al quarto capoverso, dopo le parole “ ... art. 2652, n. 8, c.c.” aggiungere “ (v. nota 4)”; le parole tra parentesi “*dieci anni dall'apertura della successione*” vanno precedute dalle parole “*venti anni dalla data della trascrizione della donazione, sempreché la trascrizione della domanda di riduzione sia eseguita entro...*”

Al successivo capoverso quinto, lett. a) e lett. c), la parola “donante” va sostituita con le parole “donatario e suoi aventi causa”. Al termine del capoverso di cui alla suddetta lett. c), vanno aggiunte le parole: “In particolare, nelle ipotesi sub a) e sub c) le ipoteche iscritte sul restano efficaci”.

La corretta stesura dei capoversi 4° e 5° del paragrafo 8.4, ove le correzioni sono colorate in giallo, è la seguente:

Salvo il disposto del suddetto art. 2652, n. 8, c.c. (v. nota 4), **il decorso del termine** di cui al comma 1 dell'art. 561 c.c. (*venti anni dalla data della trascrizione della donazione, sempreché la trascrizione della domanda di riduzione sia eseguita entro dieci anni dall'apertura della successione*) e di quello di cui al comma 1 dell'art. 563 c.c. (*venti anni dalla trascrizione della donazione*), è **sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione**. Il diritto dell'opponente è personale e rinunciabile.

L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.

Il bene donato può, in ogni caso, liberamente circolare, senza che l'acquirente corra il rischio di dover restituire il bene acquistato proveniente da donazione qualora:

a) **siano decorsi dieci anni dall'apertura della successione** (e, quindi, dalla morte del donante) senza il **coniuge o i parenti in linea retta del donante abbiano notificato e trascritto nei registri immobiliari contro il donatario e suoi aventi causa l'atto di opposizione stragiudiziale alla donazione;**

b) non sia ancora decorso, dall'apertura della successione, il termine decennale e l'acquirente abbia ottenuto da parte dei legittimari alla successione un **atto formale di rinuncia all'azione di riduzione** (art. 557, 2° comma, c.c.) (c.d. *atto di acquiescenza*);

c) siano decorsi venti anni dalla donazione, sempre che il **coniuge o i parenti in linea retta** del donante **non abbiano** (ovviamente entro il termine ventennale decorrente dalla trascrizione della donazione) **notificato e trascritto nei registri immobiliari contro il donatario e suoi aventi causa l'atto di opposizione stragiudiziale alla donazione stessa** (o che non abbiano provveduto, prima della decadenza del termine, alla sua rinnovazione). **In particolare, nelle ipotesi sub a) e sub c), le ipoteche iscritte sul bene restano efficaci.**